

**COMUNE DI MAGNAGO**  
Provincia di Milano

**Regolamento**  
**sul conferimento incarichi di**  
**ricerca consulenza studio e collaborazione**

**Deliberazione G.C. n. 72 del 25.05.2010**

## **Art. 1**

### **Oggetto, finalità, ambito applicativo**

1. Il presente regolamento, elaborato in base ai criteri di cui alla deliberazione C.C. n. 18 del 27.04.2010, disciplina i limiti, criteri e le modalità di conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi professionali di collaborazione, studio e ricerca nonché consulenza ad esperti esterni all'Amministrazione, in relazione a quanto previsto all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, dall'art. 110 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 3 commi da 54 a 57 della L. 244/2007 come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, nonché dagli artt. 21 comma 2 e 22 comma 2 della L. 69/2009.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratto di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi di natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti attività professionale in via abituale;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

3. Il presente allegato disciplina inoltre le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:

- a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
- b) ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare importanza e complessità attinenti materie di competenza degli organi istituzionali dell'Ente e non riconducibili alla normale attività degli uffici.

Il presente regolamento non si applica:

- alle progettazioni, direzione lavori e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per i quali trova applicazione l'art. 91 del decreto legislativo 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni;
- alle attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
- alla rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno;
- alle prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei Nuclei di Valutazione.

## **Art. 2**

### **Presupposti per il conferimento degli incarichi e disposizioni comuni**

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, nonché incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza ed incarichi individuali con contratti di prestazione d'opera intellettuale in presenza dei seguenti presupposti che devono trovare adeguata motivazione nei relativi atti di incarico:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero consulenze a favore di soggetti estranei al Comune ha come sua condizione di legittimità il riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/200.

### **Art. 3**

#### **Procedure e criteri per l'affidamento degli incarichi**

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi e le collaborazioni previsti nell'art. 1 mediante procedure selettive di natura concorsuale (comparative) pubblicizzate con specifici avvisi, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet, nei quali sono evidenziati:

- a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare;
- b) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;
- e) i criteri per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico.

2. Nella determinazione del contenuto degli avvisi di selezione comparativa il Responsabile del Servizio competente dovrà attenersi, ai fini del giudizio di comparazione tra le candidature, ai seguenti criteri:

- dovrà essere privilegiata l'esperienza professionale specifica maturata nella materia pertinente l'incarico o in materie e settori affini, con particolare valutazione degli incarichi e delle collaborazioni significative della capacità professionale e del merito tecnico del candidato quali risultanti dalla documentazione curriculare;
- in subordine saranno valutati titoli culturali e scientifici nonché le esperienze professionali pregresse non specificatamente pertinenti l'oggetto della collaborazione ma comunque dimostrativi di attitudini e capacità professionali generali.

3. Nella determinazione del responsabile del servizio di affidamento dell'incarico deve essere data adeguata motivazione in merito alle ragioni della scelta effettuata e può essere adottata previa verifica del rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione nonché dell'esistenza di apposito stanziamento.

4. Entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento deve essere data comunicazione dell'esito tramite idonea pubblicazione sul sito internet e all'albo pretorio.

5. Si può prescindere dal ricorso a dette procedure solo in circostanze del tutto particolari e cioè:

- procedura concorsuale andata deserta;
- unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
- assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Sono inoltre sempre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

### **Art. 4**

#### **Formalizzazione dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto della prestazione, delle modalità di determinazione

del compenso e del suo pagamento, delle sanzioni/penali da applicare in caso di inadempienze, delle ipotesi di recesso e delle modalità di verifica del raggiungimento del risultato.

#### **Art. 5**

##### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.
3. Di dette verifiche deve essere redatta apposita relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni richieste.

#### **Art. 6**

##### **Pubblicizzazione dell'affidamento incarichi**

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione sul sito internet istituzionale, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto ed il compenso corrisposto.
3. I contratti relativi a rapporti di consulenza, studio e ricerca sono efficaci solo a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito del Comune ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della L. 244/07.

#### **Art. 7**

##### **Limite di spesa**

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione ai sensi dell'art. 3 comma 59 della L. 244/2007 come sostituito dell'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008.

#### **Art. 8**

##### **Estensione**

1. Le società in house già costituite o di futura costituzione dall'Amministrazione Comunale, debbono osservare i principi e gli obblighi contenuti nel presente regolamento.
2. Tutti i provvedimenti di incarico devono essere trasmessi al Comune per i controlli di competenza; in ogni caso il Comune si riserva la facoltà in ogni momento di disporre controlli sull'osservanza di dette regole da parte delle società partecipate.

#### **Art. 9**

##### **Controlli**

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, sono sottoposti al preventivo controllo del Revisore dei Conti.

2. Gli atti di spesa di importo superiore ad € 5.000,00 IVA esclusa, vengono sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa.

#### **Art. 10**

##### **Norma finale**

1. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla adozione.